



FONDO INTERCONSORTILE DI GARANZIA

DISPOSIZIONI OPERATIVE

ROMA, 19 SETTEMBRE 2018

INDICE

PARTE I – DEFINIZIONI.....	3
PARTE II – CONTROGARANZIA.....	5
A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI.....	5
B. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO.....	6
C. GESTIONE DELLE OPERAZIONI GARANTITE DAL FONDO.....	8
D. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE.....	12
E. CAUSE E PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA.....	14
F. ATTIVAZIONE DEL FONDO PER ACCONTO O LIQUIDAZIONE PERDITA.....	15
G. CAUSE E PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA NELLA FASE DI ATTIVAZIONE.....	25
PARTE III – COMMISSIONI A CARICO DEI SOGGETTI RICHIEDENTI.....	27
PARTE IV – CRITERI DI VALUTAZIONE	28
A. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI:ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE PROPRIETARIE DELL’ IMMOBILE)	
B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: COMMERCIO, SERVIZI ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE LOCATARIE DELL’IMMOBILE), AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI (COD. ISTAT 60.25)	
C.BIS. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI	
C.TER. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO CONCESSE A NUOVE IMPRESE E NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI	
F. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO	
G. MODELLO DI VALUTAZIONE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PMI DEL SETTORE COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI	
PARTE V – METODOLOGIA DI CALCOLO DELL’EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO	47

**ELENCO MODULI DI RICHIESTA PER LA VALUTAZIONE
DELLE NUOVE IMPRESE NON UTILMENTE VALUTABILI
SULLA BASE DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI FISCALI CHIUSI**

- 1) “ALLEGATO 7 BIS” - NUOVE IMPRESE – OPERAZIONI DI IMPORTO FINO A 50.000,00 €

- 2) “ALLEGATO 7” – NUOVE IMPRESE – OPERAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A 50.000,00 €

PARTE I

DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

- a) "*Fondo*", indica il Fondo Interconsortile di garanzia a favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio, turismo e servizi costituito presso la Commerfin scpa dall'articolo 24, D.L. 31.3.1998, n. 114 e artt. 2 e 3 del decreto 30.3.2001, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni ad eccezione delle risorse trasferite a riserva ai sensi dell'art. 1 del comma 134 della L.244 del 2007;
- b) "*Consiglio*", indica il Consiglio di Amministrazione di Commerfin, cioè l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo*;
- c) "*Controgaranzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *Confidi*;
- d) "*PMI*", indica le piccole e medie imprese operanti nei settori commercio, servizi e turismo, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*; al riguardo si precisa che:
 - i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18.9.1997 (G.U.R.I. del 1°.10.1997);
 - nel caso di impresa beneficiaria appartenente ad un gruppo: i parametri dimensionali dell'impresa beneficiaria vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto; detto criterio si applica anche alle imprese che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa beneficiaria;
 - per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*;
- e) "*Consorzi*", indica i consorzi e società consortili tra *PMI* di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo*; le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*;
- f) "*Microimprese*", indica le imprese così definite dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005;
- g) "*Confidi*", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.09.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326, aderenti alla Commerfin scpa;
- h) "*Soggetti finanziatori*": i soggetti che effettuano l'operazione finanziaria a fronte della quale e

richiesta la garanzia del *Fondo*;

- i) “*Investimenti*”, indica gli investimenti materiali ed *immateriali* da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all’intervento del *Fondo*;
- j) “*Investimenti immateriali*”, indica le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate. Tali investimenti devono essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell’aiuto almeno per un periodo di 5 anni;
- k) “*Finanziamenti a medio - lungo termine*”, indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a *PMI* e *Consorzi* a fronte di *Investimenti*;
- l) “*Altre operazioni*” indica qualsiasi operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata all’attività di impresa, diversa dai *Finanziamenti a medio – lungo termine*;
- m) “*Tasso di riferimento*” indica il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.123 (il tasso è pubblicato su internet all’indirizzo: http://europa.eu.int./comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html);
- n) “*Contratti d’area*” indica i contratti d’area di cui all’art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- o) “*Patti territoriali*” indica i patti territoriali di cui all’art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- p) “*Imprese a prevalente partecipazione femminile*” indica le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi (art. 2, comma 1, legge 215/92).

PARTE II

CONTROGARANZIA

A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

A.1 SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere la *Controgaranzia* i *Confidi soci di Commerfin*.

A.2 SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

1. Soggetti beneficiari finali sono le *PMI* e i *Consorti* operanti nel settore del commercio, turismo e dei servizi, di cui alle classi G, H, I, J, K, M, N, O, della Classificazione ISTAT 1991.

2. I soggetti beneficiari finali devono:

- essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
- essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal *Consiglio di amministrazione* sulla base dei criteri contenuti nella Parte IV delle presenti disposizioni operative.

Non sono ammissibili alla *Controgaranzia* i soggetti beneficiari finali per i quali sia pervenuta a *Commerfin* comunicazione di cui al paragrafo C.7, richiesta di attivazione di cui al paragrafo F.2, proposta di accordo transattivo di cui al paragrafo F.3 o richiesta di prolungamento della durata della *controgaranzia* di cui al paragrafo F.5 o sospensione dei termini del procedimento di attivazione della *Controgaranzia* di cui al paragrafo F.6 relativamente ad altre operazioni già garantite dal Fondo.

A.3. OPERAZIONI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili alla *Controgaranzia* le operazioni di garanzia effettuate dai *Confidi* su:

- *Finanziamenti a medio - lungo termine*;
- *Altre operazioni*, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis”.

Non sono ammissibili alla *Controgaranzia* le operazioni di garanzia effettuate dai *Confidi* su:

- prestiti partecipativi (finanziamenti la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata);

-
- partecipazioni nel capitale di imprese.

La *Controgaranzia* è cumulabile, sulla medesima operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.1. La *Controgaranzia* è cumulabile, sul medesimo investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. Per le *PMI* e i *Consorzi* ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione Europea per le *PMI* ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la *PMI* o il *Consorzio* partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.

A.4. MISURA MASSIMA DELL'AGEVOLAZIONE

1. Copertura massima delle operazioni - La *Controgaranzia* può essere concessa in misura non superiore all'80% dell'ammontare garantito dai soggetti richiedenti di ciascuna operazione. I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del Fondo per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore a cinquecentomila (500.000,00) Euro, ovvero a duecentocinquantomila (250.000,00) Euro nel caso delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 1991 60.25).

2. Copertura massima della perdita - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la *Controgaranzia* copre fino all'80% della somma versata a titolo definitivo dai Confidi ai soggetti finanziatori.

3. Copertura massima della garanzia dei soggetti richiedenti - La *Controgaranzia* può essere accordata a condizione che i Confidi abbiano garantito una quota non superiore al 60% dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota è elevata:

- fino all'80% per le operazioni relative a:
 - Imprese a prevalente partecipazione femminile;
 - soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;
 - soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali.

B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

B.1. RICHIESTE DI AMMISSIONE

1. **Termini di presentazione delle richieste** - La richiesta di ammissione deve arrivare a Commerfin entro 3 mesi¹ dalla data:

- a) di delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori;
- b) di delibera della garanzia da parte dei Confidi.

¹ Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per migliorare la gestione documentale delle istruttorie.

Sono improcedibili le richieste arrivate a Commerfin oltre i suddetti termini.

2. **Richieste preventive** - E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori; in tal caso i Confidi devono comunicare la data della delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori entro 3 mesi dalla data della delibera del *Consiglio di amministrazione*

3. **Modalità di richiesta** - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate a Commerfin attraverso posta elettronica come indicato nella Parte IV "CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI" delle presenti disposizioni operative. Sono improcedibili le richieste arrivate a Commerfin non conformi ai suddetti criteri.

4. **Documentazione relativa ai soggetti richiedenti** - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, i Confidi devono inviare a Commerfin:

- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale, o nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
- b) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- c) copia delle convenzioni sottoscritte dal Confidi con i soggetti finanziatori.

La documentazione di cui alle lettere b) e c) deve essere inviata annualmente entro 1 mese dalla approvazione del bilancio.

5. **Inefficacia** - La *Controgaranzia* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che i Confidi avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale o qualora non sia rispettato il termine previsto al punto B.1.2.

B.2. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

1. **Attribuzione del numero di posizione e del numero di controgaranzia** - Commerfin assegna alle richieste arrivate un numero di posizione e un numero di controgaranzia progressivo e comunica ai Confidi, in forma scritta (posta, fax o posta elettronica), le eventuali richieste di integrazione/chiarimenti ovvero l'improcedibilità.

2. **Termine per la delibera di Commerfin** - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al *Consiglio di amministrazione*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

3. **Completamento delle richieste di ammissione** - Qualora Commerfin nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o

integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Consiglio di amministrazione* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

4. **Rigetto delle richieste di ammissione** - Le richieste sono respinte dal *Consiglio* qualora i dati previsti nei moduli di richiesta così come indicati nella Parte IV "CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI" delle presenti disposizioni operative, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a Commerfin entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta di Commerfin stesso.

5. **Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione** - Commerfin comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai Confidi l'ammissione al *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di amministrazione*.

6. **Antimafia** – L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare di Commerfin.

7. **Disponibilità** – L'ammissione al *Fondo* è deliberata dal *Consiglio di amministrazione* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo*. Commerfin comunica tempestivamente ai *Confidi* l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai Confidi, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, Commerfin comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste almeno 60 giorni prima del termine iniziale.

C. GESTIONE DELLE OPERAZIONI GARANTITE DAL FONDO

C.1. OPERAZIONI DI DURATA PARI O INFERIORE A 18 MESI CHE NON PRESENTANO UN PIANO DI AMMORTAMENTO

1. Qualora il *Confidi* comunichi un importo deliberato inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, Commerfin provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito. Qualora invece l'importo sia superiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *Confidi*, pena l'inefficacia della garanzia, deve presentare richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo C.5.

2. I *Confidi* devono comunicare, a pena di decadenza della garanzia, mediante *posta elettronica*, l'avvenuta concessione dell'operazione da parte del *soggetto finanziatore* indicando l'importo erogato, la data di erogazione, la data di scadenza del finanziamento e la natura della garanzia rilasciata (specificando se 'a prima richiesta' o 'sussidiaria').

3. Qualora il *Consiglio di Amministrazione* abbia deliberato l'ammissione alla *Controgaranzia* a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, il *Confidi*, pena l'inefficacia, deve comunicare, mediante *posta elettronica*, lo scioglimento della condizione entro 3 mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve verificarsi

entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Consiglio di Amministrazione*, pena l'inefficacia della garanzia del *Fondo*.

C.2 OPERAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 18 MESI ED OPERAZIONI DI DURATA PARI O INFERIORE A 18 MESI CHE PRESENTANO UN PIANO DI AMMORTAMENTO

1. Qualora il Confidi comunichi un importo deliberato inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, Commerfin provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito. Qualora invece l'importo sia superiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il Confidi, pena l'inefficacia della garanzia, deve presentare richiesta di conferma della garanzia ai sensi del paragrafo C.5.

2. Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento del Fondo deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del Consiglio o dell'Amministratore Delegato di ammissione alla Controgaranzia. A pena di decadenza della garanzia, l'operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 18 mesi dalla data della delibera di ammissione alla Controgaranzia.

3. A pena di decadenza della garanzia, il Confidi deve comunicare a Commerfin mediante posta elettronica, ciascuna erogazione, parziale o a saldo, entro 3 mesi dalla relativa data di erogazione. In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della Controgaranzia da parte del Consiglio di Amministrazione, i Confidi devono far pervenire a Commerfin la comunicazione di erogazione entro i 3 mesi successivi alla data di delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Contestualmente a ciascuna comunicazione di erogazione (parziale o a saldo), a pena di decadenza della garanzia, i Confidi devono indicare, mediante *posta elettronica*, la data di valuta dell'erogazione e il relativo importo erogato, nonché la data di scadenza del finanziamento e la natura della garanzia rilasciata (specificando se 'a prima richiesta' o 'sussidiaria'). Con riferimento alla prima erogazione, a pena di inefficacia, i *Confidi* devono inoltre indicare, mediante *posta elettronica*, la data di scadenza della prima e dell'ultima rata come da piano d'ammortamento, e la periodicità di rimborso delle rate.

5. I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Consiglio di Amministrazione* soltanto se la proroga è richiesta, mediante *PEC*, prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili, a giudizio del *Consiglio di Amministrazione*, a responsabilità del *Confidi* e/o del *soggetto finanziatore*, che hanno impedito l'erogazione.

6. Qualora il *Consiglio di Amministrazione* abbia deliberato l'ammissione alla Controgaranzia a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, il *Confidi*, pena l'inefficacia, deve comunicare, mediante *posta elettronica*, lo scioglimento della condizione entro 3 mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve verificarsi entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Consiglio di Amministrazione*, pena l'inefficacia della garanzia del *Fondo*.

C.3. DECORRENZA DELLA GARANZIA

La Controgaranzia ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Consiglio di amministrazione* o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della Controgaranzia.

C.4 INEFFICACIA

Ferme restando le altre cause di inefficacia, la *Controgaranzia* è inefficace anche nel caso in cui l'evento di rischio di cui al paragrafo C.7 si sia verificato nei 12 mesi successivi alla data di erogazione e/o perfezionamento del primo 25% dell'operazione. Per le operazioni di durata non superiore a 36 mesi il suddetto termine è ridotto a 6 mesi. Per quanto riguarda le operazioni a breve termine con scadenza massima 6 mesi, non si applica il periodo di franchigia.

C.5 COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DELLA CONTROGARANZIA E RICHIESTE DI CONFERMA

1. **Casi di variazioni e richieste di conferma** - Ai fini della conferma della *Controgaranzia* i Confidi, a pena di inefficacia, per ogni operazione ammessa, devono presentare a Commerfin (PEC, posta, fax, o posta elettronica) richiesta di conferma dalla controgaranzia nei seguenti casi:

- A) acquisizione o variazione in aumento delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;
- B) variazione in aumento dell'importo del finanziamento;
- C) variazione della finalità del finanziamento;
- D) variazione in aumento della durata del finanziamento;
- E) variazione della forma tecnica del finanziamento;
- F) cessione della titolarità del credito o della garanzia;
- G) in tutti i casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall'operazione garantita;
- H) variazione della garanzia prestata dal Confidi;
- I) in tutti i casi di rettifica dei dati e/o delle informazioni erroneamente comunicate nella richiesta di ammissione, qualora determinanti ai fini della concessione della Controgaranzia, della quantificazione dell'importo garantito ovvero della commissione 'una tantum' da versare ai sensi della Parte III.

2. **Istruttoria delle comunicazioni successive e delle richieste di conferma** – A fronte della richiesta di conferma di cui al paragrafo C.5.1, la Controgaranzia è:

- a) confermata d'ufficio nei seguenti casi:
 - nei casi di cui al precedente paragrafo C.5.1 lettera F);
 - qualora, fatta eccezione per i casi di cui al precedente paragrafo C.5.1 lettera G), a fronte della richiesta di conferma della controgaranzia, non si determini un maggior impegno per il Fondo in termini di durata della garanzia e/o di importo garantito;
 - cessazione dell'attività d'impresa e cancellazione presso il Registro delle Imprese.

-
- b) confermata d'ufficio, nei seguenti casi rientranti tra quelli previsti al precedente paragrafo C.5.1 lettera G), previa verifica in capo al nuovo soggetto del rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo beneficiario finale nonché dell'intensità massime di aiuto previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato:
- operazione straordinaria di fusione per incorporazione, qualora le imprese coinvolte nell'operazione siano tutte PMI;
 - trasformazione societaria;
 - qualora, prima della richiesta di conferma, sia pervenuta a Commerfin comunicazione di evento di rischio (C.7), richiesta di attivazione, proposta di accordo transattivo o richiesta o prolungamento della durata della garanzia del Fondo o sospensione dei termini di procedimento di attivazione;
 - qualora il soggetto beneficiario finale originario non sia liberato dall'obbligazione (accollo non liberatorio).

In questi casi, alla richiesta di conferma della controgaranzia, il Confidi deve allegare:

- i. documentazione attestante il trasferimento della titolarità dell'operazione garantita al nuovo soggetto beneficiario finale;
 - ii. delibera del Confidi e della Banca di accettazione del trasferimento della titolarità dell'operazione garantita al nuovo soggetto beneficiario finale.
- c) deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:
- nei casi di cui al precedente par. C.5.1 lettera A). In tali casi il Confidi deve allegare alla richiesta di conferma la documentazione attestante le garanzie acquisite;
 - nei casi di cui al precedente par. C.5.1 lettera G) diversi da quelli per i quali è prevista la conferma d'ufficio di cui al presente par. C.5.2 lettera b). In tali casi il Confidi deve allegare alla richiesta di conferma la seguente documentazione:
 - i. documentazione attestante il trasferimento della titolarità dell'operazione garantita al nuovo soggetto beneficiario finale;
 - ii. delibera del Confidi e della Banca di accettazione del trasferimento della titolarità dell'operazione garantita al nuovo soggetto beneficiario finale;
 - iii. i dati, le informazioni e le dichiarazioni necessarie alla valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale secondo uno dei modelli di cui alla Parte IV;
 - negli altri casi, qualora gli stessi determinino un maggior impegno per il Fondo in termini di durata della garanzia e/o di importo garantito. In tali casi il Confidi deve allegare alla richiesta di conferma i dati, le informazioni e le dichiarazioni necessari e alla valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale secondo uno dei modelli di cui alla Parte IV.

3. **Termini per le comunicazioni** - Le richieste di conferma devono pervenire a Commerfin entro 6 mesi dalla data in cui il Confidi riceve notizia da parte del Soggetto Finanziatore.

C.6 VARIAZIONI DI STATO: COMUNICAZIONI

I Confidi devono comunicare a Commerfin (posta, fax, o posta elettronica) l'esistenza di rate insolute, inadempienze probabili e passaggio a sofferenza allegando alla comunicazione idonea documentazione del soggetto finanziatore.

C.7 EVENTI DI RISCHIO: COMUNICAZIONI

1. I Confidi devono comunicare a Commerfin (PEC, posta, fax, posta elettronica o in sede di riconciliazione delle controgaranzie di cui al paragrafo D.2) entro 4 mesi dalla data del loro accadimento, il primo in ordine di tempo tra i seguenti eventi di rischio:

- a) per i finanziamenti con piano d'ammortamento:
 - i. la rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni, salvo che, prima del suddetto termine, il soggetto beneficiario finale abbia, nel frattempo, pagato integralmente la rata scaduta;
- b) per i finanziamenti senza piano di ammortamento:
 - i. l'invio al soggetto beneficiario finale da parte della Banca della revoca o risoluzione dell'operazione prima della scadenza stessa;
 - ii. il mancato rientro, alla data di scadenza dell'operazione, dell'affidamento concesso salvo che prima del suddetto termine, il soggetto beneficiario finale sia rientrato integralmente.
- c) in ogni caso, la proposta transattiva presentata dal soggetto beneficiario finale alla Banca.
- d) in ogni caso (compresi i precedenti), l'ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali (data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di dichiarazione del fallimento, data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo, data di ammissione alle altre procedure concorsuali, data dalla quale il Tribunale ha disposto il sequestro ai sensi del D. Lgs. 159/11, c.d. Codice Antimafia).

2. Nel caso in cui il pagamento della rata o il rientro dell'affidamento avvengano successivamente alla comunicazione di cui al presente paragrafo C.7, i Confidi devono inviare apposita comunicazione a Commerfin (PEC, posta, fax, o posta elettronica).

D. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE

D.1 CONTROLLI DOCUMENTALI

1. Il *Consiglio* stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da Commerfin specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dalla normativa di riferimento del *Fondo* e dalle presenti disposizioni operative.

2. Il Consiglio si riserva ogni più ampia facoltà di richiedere dati, documenti ed informazioni attinenti direttamente o indirettamente alla richiesta di controgaranzia deliberata.

3. Il *Consiglio* si riserva di effettuare verifiche, anche mediante l'individuazione di un campione stratificato di operazioni controgarantite al fine di controllare la corretta utilizzazione del finanziamento in conformità alla richiesta originaria.

4. I Confidi sono tenuti all'osservanza delle richieste come sopra indicate rispondendo in modo documentato entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta del *Consiglio*. In caso di mancata risposta entro il termine su indicato, il *Consiglio*, su proposta dell'*Amministratore Delegato* si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti idonei.

D.2 PROCEDURA DI RICONCILIAZIONE DELLE CONTROGARANZIE IN ESSERE

Commerfin trimestralmente (al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno) provvede ad inviare ai Confidi Soci un file in formato *excel*, contenente tutte le controgaranzie rilasciate in essere per ciascun Confidi.

Tale file dovrà essere compilato dal Confidi nelle seguenti parti:

- sussistenza o meno della controgaranzia;
- stato del credito;
- n. di rate impagate;
- evento di rischio di cui al paragrafo C.7;
- data di accadimento dell'evento di rischio;
- debito residuo;
- note eventuali.

Tale file dovrà essere riconsegnato a Commerfin entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento; decorso inutilmente tale termine sarà considerato come valido quanto indicato nel file trasmesso da Commerfin.

Non verranno accettati *files* diversi da quelli inviati da Commerfin.

D.3 PREVISIONI DI STIMA DI PERDITA

Il Confidi deve inviare a Commerfin la 'Scheda di rilevazione delle previsioni di perdita sulle posizioni in sofferenza' in concomitanza con la trasmissione della comunicazione di sofferenza e all'informativa ricevuta dalla banca sul passaggio di *status*.

Commerfin semestralmente (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno) provvede ad inviare ai Confidi Soci l'elenco delle posizioni classificate in sofferenza per le quali gli stessi devono aggiornare lo stato delle previsioni di perdita.

Nel caso in cui il Confidi, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento, non dia seguito alla richiesta sopra indicata, Commerfin applicherà una percentuale di perdita attesa del 45%.

D.4 ESTINZIONE OPERAZIONI SCADUTE

Commerfin potrà provvedere all'estinzione delle operazioni scadute decorsi 4 mesi dalla scadenza dell'operazione senza che Commerfin abbia ricevuto alcuna comunicazione di evento di rischio.

Commerfin invia ai Confidi l'elenco delle posizioni che intende estinguere. Il Confidi entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco può fornire controdeduzioni che verranno esaminate da Commerfin e presentate al Consiglio di Amministrazione il quale confermerà o meno l'estinzione. Qualora il Confidi non fornisca elementi entro i predetti termini, Commerfin provvederà a estinguere automaticamente le operazioni.

Commerfin provvede all'estinzione automatica delle posizioni che vengono comunicate come estinte dallo stesso Confidi.

E. CAUSE E PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA

1. Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nelle presenti Disposizioni operative, la Controgaranzia è inefficace:

- a) se l'operazione non è deliberata dal soggetto finanziatore entro 3 mesi dalla data di delibera del Consiglio di amministrazione;
- b) nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, se almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria non è erogato entro 12 mesi dalla data di delibera del Consiglio di amministrazione;
- c) nel caso di operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, ovvero nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi se l'operazione finanziaria non è erogata a saldo entro 18 mesi dalla data della delibera del Consiglio di amministrazione;
- d) qualora il Confidi non comunichi a Commerfin gli eventi di cui al paragrafo C.5.1;
- e) qualora il Confidi non comunichi a Commerfin le richieste di conferma nei termini cui al paragrafo C.5.3;
- f) qualora risulti che la Controgaranzia è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se determinanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che il confidi ovvero il soggetto finanziatore avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
- g) qualora il confidi non effettui entro 4 mesi la comunicazione prevista ai sensi del paragrafo C.7 (eventi di rischio).

2. Rilevata la circostanza che dà luogo alla inefficacia della Controgaranzia, Commerfin comunica ai Confidi, mediante PEC, l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

3. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono presentare a Commerfin, mediante PEC, scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Commerfin esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

4. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Consiglio di amministrazione delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Commerfin comunica, mediante PEC, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

F. ATTIVAZIONE DEL FONDO PER ACCONTO O LIQUIDAZIONE PERDITA

F.1. DEFINIZIONI E TERMINI

1. Per avvio delle procedure di recupero si intende:

- a) nel caso di finanziamenti con durata inferiore o pari a 18 mesi, l'invio al soggetto beneficiario finale da parte del soggetto finanziatore della richiesta di pagamento

dell'importo complessivamente dovuto a fronte della revoca o risoluzione dell'operazione prima della scadenza o del mancato rientro dell'affidamento alla data di scadenza dell'operazione stessa;

- b) nel caso di finanziamenti con durata superiore a 18 mesi, l'invio al soggetto beneficiario finale da parte della Banca di un'intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione debitoria
- c) nei casi di cui ai punti precedenti ed altri, anche:
 - i. deposito del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto sull'operazione garantita dal Fondo;
 - ii. l'insinuazione nel passivo, la precisazione di credito o l'atto equivalente effettuati nell'ambito delle procedure concorsuali per l'importo complessivamente dovuto sull'operazione garantita dal Fondo.

2. In caso di ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali, a pena di inefficacia, il soggetto finanziatore deve avviare le procedure di recupero di cui al punto F.1.1.c.ii, entro 4 mesi dalla data di ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali (data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento, data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo, data di ammissione alle altre procedure concorsuali).

3. A pena di inefficacia, i Confidi e i soggetti finanziatori devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo.

4. In caso di accordi transattivi, alla *Controgaranzia* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al paragrafo F.3.

F.2. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA

1. I Confidi devono richiedere l'attivazione del Fondo mediante PEC. Sono improcedibili e respinte d'ufficio da Commerfin le richieste trasmesse prima dell'avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo F.1. da parte del Soggetto Finanziatore.

2. La richiesta di attivazione del *Fondo* è improcedibile qualora la documentazione di seguito indicata non sia inviata contestualmente alla richiesta stessa:

- a) copia della delibera di concessione della garanzia del *Confidi*;
- b) copia della delibera di concessione del finanziamento e/o copia dell'atto di stipula o perfezionamento;
- c) solo per le operazioni che presentano un piano di ammortamento, copia del contratto di finanziamento;

-
- d) solo per le operazioni che presentano un piano di ammortamento, copia dell'atto di erogazione;
 - e) solo per le operazioni che presentano un piano di ammortamento, copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
 - f) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento con relativa raccomandata A/R o PEC, decreto ingiuntivo con timbro di deposito presso il tribunale, istanza di ammissione al passivo con PEC al Curatore ovvero timbro di deposito presso il tribunale) nonché atti dai quali risulti la conclusione delle azioni di recupero ovvero l'irrecuperabilità del credito;
 - g) copia della documentazione contabile sulla base della quale è stato valutato il merito di credito del *soggetto beneficiario finale*, in particolare:
 - per i *soggetti beneficiari finali* in regime di contabilità ordinaria gli ultimi due bilanci completi e approvati alla data di presentazione della richiesta di ammissione (nel caso di società di capitali) ovvero i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico, debitamente firmati da parte del *soggetto beneficiario finale*, (nel caso di società di persone/ditte individuali) relativi agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
 - per i *soggetti beneficiari finali* in regime di contabilità semplificata, le dichiarazioni fiscali comprensive del documento di trasmissione all'Amministrazione competente relative agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
 - h) copia della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i Confidi hanno richiesto l'ammissione alla garanzia, e in particolare:
 - documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti programmati o in mancanza la prova di aver richiesto la documentazione di cui sopra o il contratto di finanziamento con indicazione della finalità;
 - documentazione relativa all'immobile di proprietà o in locazione verrà richiesta da Commerfin solo se vincolante all'ammissione alla controgaranzia;
 - i) copia dell'atto di escussione del soggetto finanziatore al Confidi con evidenza dell'importo dovuto composto dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere e dagli interessi maturati;
 - l) copia dell'attestazione del Soggetto Finanziatore dell'importo complessivamente versato dal Confidi e della data dell'avvenuto versamento;
 - m) solo in caso di prolungamento della durata della Controgaranzia, i documenti indicati nel paragrafo F.5.10.

3. Commerfin può richiedere al Confidi, mediante PEC, ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. A pena di inefficacia, la documentazione richiesta deve essere inviata dal Confidi, mediante PEC, entro 3 mesi dalla ricezione delle richieste istruttorie da parte di Commerfin.

4. La richiesta di attivazione è altresì improcedibile ed è respinta d'ufficio da Commerfin se la Controgaranzia risulta inefficace ai sensi del paragrafo E, ovvero qualora sia stata presentata dichiarazione di rinuncia da parte del Confidi.

5. Alle richieste di attivazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo B.2 per le richieste di ammissione.

6. La Controgaranzia può essere attivata a titolo di acconto, previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all'80% della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai confidi ai soggetti finanziatori e, in ogni caso, in misura non superiore all'80% dell'importo massimo garantito. Alle richieste di acconto si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste dal paragrafo B.2. La liquidazione dell'acconto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

7. La richiesta di attivazione del Fondo per la liquidazione della perdita definitiva deve pervenire a Commerfin, mediante PEC, dopo la conclusione delle procedure di recupero o l'accertata irrecuperabilità del credito, entro 6 mesi dal versamento a titolo definitivo della quota dovuta dal Confidi al soggetto finanziatore.

8. Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal Consiglio di Amministrazione in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo, il Fondo interviene, al netto dell'eventuale acconto già liquidato, sulla somma già versata a titolo definitivo dal confidi al soggetto finanziatore.

9. In caso di conguaglio a favore del Fondo, la differenza tra la somma ricevuta in acconto dal confidi e la quota della perdita a carico del Fondo deve essere versata al Fondo entro 1 mese dalla data della comunicazione dell'esito della richiesta di liquidazione della perdita. Nel caso la somma recuperata dai confidi risulti maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma deve essere versata al Fondo nella stessa misura percentuale dell'acconto di cui al paragrafo F.2.6.

10. La richiesta di liquidazione della perdita (in acconto o definitiva) è improcedibile ed è respinta d'ufficio da Commerfin:

a) se presentata senza che il Confidi abbia effettuato il versamento della quota dovuta al soggetto finanziatore;

b) nei casi di cui al paragrafo F.2.4.

11. La Controgaranzia è inefficace anche nel caso in cui l'evento di rischio di cui al paragrafo C.7 si sia verificato nei 12 mesi successivi alla data di erogazione e/o perfezionamento del primo 25% dell'operazione. Per le operazioni di durata non superiore a 36 mesi il suddetto termine è ridotto a 6 mesi.

12. In caso di inefficacia l'acconto eventualmente ricevuto deve essere restituito al Fondo maggiorato dell'interesse pari al Tasso di riferimento [per periodi superiori al mese si applica il tasso vigente il primo giorno di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice (360/360)].

13. Solo nei casi in cui il Confidi abbia concesso una garanzia "a prima richiesta", la richiesta di attivazione della *Controgaranzia* deve essere inviata a Commerfin tramite PEC entro:

a) 9 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento di rischio di cui al punto C.7 per i finanziamenti con durata inferiore o pari a 18 mesi;

-
- b) 18 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento di rischio di cui al punto C.7 per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi.

In presenza di più eventi di rischio, il termine di cui sopra decorre dal primo di tali eventi. Nel solo caso di ammissione a procedura concorsuale, il termine di cui sopra decorre dalla data di quest'ultimo evento.

In tali casi la richiesta di attivazione del Fondo deve essere presentata dai Confidi a Commerfin a condizione che sia stato effettuato il versamento dell'importo dovuto dal Confidi al Soggetto Finanziatore.

A tali richieste si applica la disciplina del presente paragrafo F.2, ad eccezione di quanto previsto per gli acconti e del punto F.2.7, in quanto non applicabili alla fattispecie della garanzia a "prima richiesta" concessa dai Confidi.

F.3 TRANSAZIONI PER SINGOLE OPERAZIONI

1. Le proposte di accordi transattivi possono essere formulate dai soggetti beneficiari finali, ovvero dai soggetti garanti a liberazione, anche parziale, della propria garanzia fideiussoria.

2. A pena di improcedibilità, le proposte di accordi transattivi:

- a) devono essere formulate dai soggetti di cui al paragrafo F.3.1;
- b) devono essere valutate positivamente dai Confidi e dai soggetti finanziatori;
- c) devono essere presentate preventivamente dai Confidi a Commerfin utilizzando l'apposito modulo completo di tutti i documenti richiesti per l'attivazione della garanzia del Fondo, di cui al paragrafo F.2.2;
- d) solo nei casi in cui il Confidi abbia concesso una garanzia "a prima richiesta", devono essere presentate entro i termini previsti per la richiesta di attivazione di cui al paragrafo F.2.13 ;
- e) devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
- f) non devono essere presentate successivamente al perfezionamento dell'accordo (intendendosi per tale la valuta dell'avvenuto pagamento, anche parziale, dell'importo proposto).

3. La presentazione a Commerfin, da parte dei Confidi, di proposte di accordi transattivi interrompe i termini previsti per la richiesta di attivazione di cui al paragrafo F.2, ovvero, qualora sia già stata presentata la richiesta di attivazione, interrompe l'istruttoria di Commerfin.

4. Nelle proposte di accordi transattivi devono essere indicati, tra l'altro:

- a) l'ammontare del debito complessivo vantato dal soggetto finanziatore alla data della proposta;
- b) l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
- c) l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);

-
- d) la perdita a carico del soggetto finanziatore e del Confidi in caso di accoglimento della proposta;
 - e) la conseguente perdita a carico del Fondo;
 - f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del soggetto beneficiario finale debitore e/o dei suoi garanti;
 - g) eventuali altre esposizioni debitorie del soggetto beneficiario finale nei confronti del soggetto finanziatore e del gruppo di appartenenza dello stesso;
 - h) valutazioni tecnico-legali che hanno indotto il soggetto finanziatore e il Confidi a deliberare positivamente la proposta.

Commerfin si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal confidi nell'apposito modulo, nonché ogni ulteriore informazioni al riguardo.

Le proposte sono improcedibili e decadono d'ufficio, nel caso in cui il Confidi non trasmetta tutta la documentazione richiesta da Commerfin entro il termine di 3 mesi dalla richiesta medesima.

5. Qualora il Confidi abbia concesso una garanzia "a prima richiesta", nei casi in cui le proposte di accordi transattivi vengano dichiarate improcedibili o, prima della delibera del Consiglio di Amministrazione, pervenga a Commerfin, da parte del Confidi la rinuncia al perfezionamento delle stesse, ovvero nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non accolga la proposta transattiva, i termini previsti per la richiesta di attivazione di cui al paragrafo F.2.13 decorrono dalla data di invio delle predette comunicazioni di improcedibilità, rinuncia o non accoglimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

6. Commerfin esamina prioritariamente le proposte di accordi transattivi e sottopone gli esiti istruttori al primo Consiglio di amministrazione utile e comunque entro 60 giorni dalla data di arrivo della proposta completa di tutte le informazioni sopra indicate. Commerfin comunica, entro 10 giorni lavorativi, la delibera del Consiglio di amministrazione ai Confidi. A pena di inefficacia, l'accordo transattivo deve essere perfezionato successivamente alla data della delibera del Consiglio di amministrazione.

7. I Confidi comunicano a Commerfin, entro 3 mesi dall'evento, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo. In caso di mancato perfezionamento dell'accordo transattivo il Confidi deve inviare una formale comunicazione di decadenza dell'accordo stesso a mezzo PEC o altro mezzo comprovante la data certa di invio.

8. In caso di proposte di accordo transattivo con una percentuale di pagamento inferiore al 15% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte del Consiglio di amministrazione, i Confidi e i soggetti finanziatori, pena l'inefficacia della controgaranzia, sono tenuti a non dar corso alle proposte ed a proseguire le procedure di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari finali per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.

9. A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata a Commerfin, entro 6 mesi dalla data di perfezionamento dell'accordo transattivo (valuta di pagamento a saldo dell'importo proposto) o dalla data del mancato perfezionamento dell'accordo transattivo (data di invio della lettera di decadenza dell'accordo).

10. Ai fini della liquidazione della perdita, in caso di perfezionamento dell'accordo transattivo, i Confidi devono trasmettere a Commerfin la relativa documentazione comprovante il suddetto perfezionamento (posta, fax o posta elettronica, PEC). L'importo

riconosciuto da Commerfin al Confidi quale perdita definitiva non potrà in nessun caso essere superiore a quello calcolato alla data di delibera del Consiglio di amministrazione, senza il riconoscimento di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.

F.4. TRANSAZIONI A SALDO E STRALCIO PER GRUPPI DI POSIZIONI CON MEDESIMO INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Le proposte transattive formulate dai Confidi alle banche, devono essere sottoposte preventivamente dai Confidi a Commerfin per una valutazione di congruità del Consiglio d'Amministrazione che si esprimerà in merito.

Il Consiglio potrà eventualmente definire dei limiti di operatività per singolo Confido socio relativamente alle transazioni a saldo e stralcio.

Le richieste devono essere presentate a Commerfin (posta, fax, o posta elettronica) prima della formalizzazione delle proposte transattive, per il successivo esame del Consiglio, mediante, a pena di improcedibilità, la compilazione del modello allegato (allegato "Modulo Ipotesi Transattiva per gruppi di operazioni") e l'elenco delle singole posizioni oggetto di transazione.

Tali richieste devono contenere specificamente:

- l'ammontare del debito vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta stessa per il complesso delle operazioni;
- l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
- l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo;
- la perdita a carico della banca finanziatrice e del Confido in caso di accoglimento;
- la conseguente perdita a carico del Fondo Interconsortile di Garanzia Commerfin.

Commerfin si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto richiedente nel modello allegato (allegato "Modulo Ipotesi Transattiva per gruppi di operazioni").

Commerfin applica all'importo del saldo e stralcio concordato dal Confido con la banca lo stesso tasso di abbattimento decurtato di una percentuale di inefficacia pari al 32%².

Commerfin esamina prioritariamente le proposte di accordi transattivi e sottopone gli esiti istruttori al primo Consiglio di amministrazione utile e comunque entro 60 giorni dalla data di arrivo della proposta completa di tutte le informazioni sopra indicate. Commerfin comunica, entro 10 giorni lavorativi, la delibera del Consiglio di amministrazione ai confidi. A pena di inefficacia, l'accordo transattivo deve essere perfezionato successivamente alla data della delibera del Consiglio di amministrazione.

I Confidi comunicano a Commerfin, entro 3 mesi dall'evento, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo. In caso di mancato perfezionamento dell'accordo transattivo il confido deve inviare una formale comunicazione di decadenza dell'accordo stesso a mezzo PEC o altro mezzo comprovante la data certa di invio.

A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata a Commerfin, entro 6 mesi dalla data di perfezionamento dell'accordo transattivo (valuta di pagamento a

² Tale percentuale è stata calcolata in base all'analisi della serie storica di inefficacia delle pratiche presentate a Commerfin.

saldo dell'importo proposto) o dalla data del mancato perfezionamento dell'accordo transattivo (data di invio della lettera di decadenza dell'accordo).

Ai fini della liquidazione della perdita, in caso di perfezionamento dell'accordo transattivo, i confidi devono trasmettere a Commerfin la relativa documentazione comprovante il suddetto perfezionamento (posta, fax o posta elettronica, PEC). L'importo riconosciuto da Commerfin al confidi quale perdita definitiva non potrà in nessun caso essere superiore a quello calcolato alla data di delibera del Consiglio di amministrazione, senza il riconoscimento di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.

F.5. PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DELLA CONTROGARANZIA

1. Il Confidi può presentare richiesta di prolungamento della durata della Controgaranzia, a seguito del prolungamento della durata di operazioni finanziarie relative a soggetti beneficiari finali che risultino in stato di temporanea difficoltà (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rate scadute e non pagate, sconfinamenti, ecc...).

2. La richiesta di prolungamento della durata della garanzia è improcedibile:

- a) nel caso in cui il Confidi abbia inviato una delle comunicazioni di cui al paragrafo C.7, se la richiesta è presentata oltre i termini previsti per la richiesta di attivazione di cui al paragrafo F.2.13 (solo nei casi in cui il Confidi abbia concesso una garanzia "a prima richiesta");
- b) nel caso in cui il Confidi non abbia inviato una delle comunicazioni di cui al paragrafo C.7, se la richiesta è presentata oltre i termini previsti per la suddetta comunicazione.

La presentazione a Commerfin, da parte dei Confidi, di richiesta di prolungamento della durata della Controgaranzia, qualora sia successiva a una delle comunicazioni di cui al paragrafo C.7, interrompe i termini previsti per la richiesta di attivazione di cui al paragrafo F.2.13 (solo nei casi in cui il Confidi abbia concesso una garanzia "a prima richiesta"), ovvero, qualora sia già stata presentata la richiesta di attivazione, interrompe l'istruttoria di Commerfin.

3. A pena di improcedibilità la richiesta di prolungamento della durata della Controgaranzia deve essere presentata a mezzo PEC attraverso l'apposito modulo predisposto da Commerfin, sottoscritto dal Confidi e contenente le dichiarazioni che saranno oggetto di specifica verifica da parte di Commerfin in caso di successiva richiesta di attivazione della Controgaranzia.

4. Alla data della richiesta di prolungamento della durata della Controgaranzia, il Confidi e il soggetto finanziatore devono aver già deliberato il prolungamento della durata dell'operazione. Nella delibera del Confidi, deve essere fatto specifico riferimento allo stato di difficoltà temporanea del soggetto beneficiario finale, ovvero lo stesso deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente il riferimento allo stato di difficoltà temporanea.

La delibera del Confidi e la delibera del soggetto finanziatore non devono avere ad oggetto la concessione di una nuova operazione finanziaria.

5. Il prolungamento della durata della Controgaranzia ai sensi del presente paragrafo può essere richiesto a pena di improcedibilità una sola volta per ciascuna operazione.

Solo nell'ipotesi in cui la richiesta di prolungamento della Controgaranzia sia stata presentata a seguito di un piano di risanamento ex art. 67 o 182bis Legge Fallimentare e tale piano non sia più attuabile e di conseguenza sia stato modificato, è possibile presentare una nuova richiesta di prolungamento della durata della Controgaranzia, che è soggetta ad una specifica valutazione da parte di Commerfin, il quale può richiedere dati ed informazioni a supporto.

6. A seguito della richiesta di prolungamento della durata della garanzia, non sono ammesse alla garanzia del Fondo nuove operazioni finanziarie a favore del soggetto beneficiario finale, fino alla comunicazione a Commerfin, via PEC o posta elettronica, da parte del Confidi (allegando relativa attestazione del soggetto finanziatore) della regolare estinzione dell'operazione per la quale è stato richiesto il prolungamento della durata della garanzia.

7. La concessione del prolungamento della durata della Controgaranzia è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La delibera di prolungamento della durata della Controgaranzia non pregiudica in ogni caso la valutazione di efficacia della Controgaranzia da parte di Commerfin nel caso di successiva richiesta di attivazione di cui al paragrafo F.2.

8. Qualora a seguito di una successiva richiesta di attivazione, Commerfin verifichi la mancata rispondenza sostanziale della documentazione con quanto dichiarato sulla richiesta di prolungamento della durata della garanzia, la Controgaranzia è inefficace.

9. Qualora successivamente al perfezionamento dell'accordo di prolungamento intervenga un evento di rischio di cui al paragrafo C.7, il Confidi deve darne comunicazione a Commerfin secondo quanto previsto dal paragrafo C.7. Per la successiva richiesta di attivazione si applica quanto previsto dal paragrafo F.2.13 (solo nei casi in cui il Confidi abbia concesso una garanzia "a prima richiesta").

10. Nel caso di successiva richiesta di attivazione della Controgaranzia su un'operazione per la quale è stato concesso il prolungamento della durata della Controgaranzia, il Confidi deve trasmettere, a pena di improcedibilità, oltre alla documentazione prevista al paragrafo F.2.2 la seguente ulteriore documentazione:

- copia della delibera di prolungamento della durata dell'operazione finanziaria del soggetto finanziatore;
- copia della delibera di concessione del prolungamento della garanzia del confidi;
- copia della richiesta di prolungamento della durata dell'operazione sottoscritta dal soggetto beneficiario finale o atto equivalente;
- solo per le operazioni che presentano un nuovo piano di ammortamento o piano di rientro, copia del nuovo piano di ammortamento o piano di rientro con le relative scadenze;
- copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero se precedente la richiesta del prolungamento della durata della garanzia (a titolo

esemplificativo e non esaustivo: diffida di pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo);

- copia della documentazione inerente le eventuali nuove garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa del soggetto beneficiario finale e sulla residenza e codice fiscale dei garanti;
- copia della documentazione relativa all'eventuale accordo di ristrutturazione:
 - a) per i casi di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis Legge Fallimentare:
 - i. documentazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del soggetto beneficiario finale attestante lo stato di crisi dello stesso;
 - ii. copia dell'accordo di ristrutturazione;
 - iii. relazione di un professionista comprovante l'idoneità della proposta di ristrutturazione ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini ex art. 182 bis comma 1
 - iv. impegno a sottoscrivere l'accordo di ristrutturazione da parte di almeno il 60% dei creditori;
 - v. data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese (prevista/presunta se non ancora depositato);
 - b) per i casi di accordi di ristrutturazione ex art. 67 Legge Fallimentare:
 - i. documentazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del soggetto beneficiario finale attestante lo stato di crisi dello stesso;
 - ii. copia del piano di risanamento;
 - iii. attestazione di un professionista comprovante l'idoneità della proposta di risanamento ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini ex art. 67 comma 3, let. D;
 - iv. impegno a sottoscrivere il piano da parte dei creditori;
 - v. data di pubblicazione del piano su richiesta del debitore ove prevista.

11. Il Confidi deve comunicare a Commerfin, tramite PEC l'eventuale mancato perfezionamento dell'accordo di prolungamento entro 3 mesi dalla data di delibera di cui al paragrafo F.5.7. A pena di inefficacia, l'eventuale successiva richiesta di attivazione deve essere presentata a Commerfin, secondo le modalità previste dal paragrafo F.2, entro 18 mesi dalla suddetta comunicazione.

F.6. SOSPENSIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA CONTROGARANZIA

1. Il Confidi può presentare richiesta di sospensione del termine previsto per la presentazione della richiesta di attivazione della Controgaranzia, qualora stia valutando, insieme al soggetto finanziatore, la proposta di un piano di ristrutturazione del debito o un piano di rientro del debito presentata dal soggetto beneficiario finale o sia in attesa dell'esito di un giudizio relativo ad un eventuale contenzioso tra il soggetto finanziatore e il soggetto beneficiario finale, relativamente ad operazioni per le quali il Confidi abbia inviato una delle comunicazioni di cui al paragrafo C.7.

2. La richiesta di sospensione di cui al paragrafo F.6.1 è improcedibile se presentata oltre il termine previsto per la richiesta di attivazione di cui al paragrafo F.2.

3. A pena di improcedibilità la richiesta di sospensione di cui al paragrafo F.6.1 deve essere presentata a mezzo PEC attraverso l'apposito modulo predisposto da Commerfin, sottoscritto dal Confidi e contenente le dichiarazioni che saranno oggetto di specifica verifica da parte di Commerfin in caso di successiva richiesta di attivazione della Controgaranzia.

4. La sospensione di cui al paragrafo F.6.1 è deliberata dal Consiglio di amministrazione ed è concessa per un periodo non superiore a 12 mesi. La delibera di sospensione della Controgaranzia non pregiudica in ogni caso la valutazione di efficacia della Controgaranzia da parte di Commerfin nel caso di successiva richiesta di attivazione di cui al paragrafo F.2. Qualora a seguito di una successiva richiesta di attivazione Commerfin verifichi la mancata rispondenza sostanziale della documentazione con quanto dichiarato sulla richiesta di sospensione di cui al paragrafo F.6.1, la Controgaranzia è inefficace.

5. A seguito della richiesta di sospensione di cui al paragrafo F.6.1, non sono ammesse alla garanzia del Fondo nuove operazioni finanziarie a favore del soggetto beneficiario finale, fino alla comunicazione a Commerfin, via PEC, da parte del Confidi (allegando relativa attestazione del soggetto finanziatore) della regolare estinzione dell'operazione per la quale è stata richiesta la sospensione dei termini per l'attivazione.

F.7. COMUNICAZIONI DI COMMERFIN

1. Solo nei casi in cui il Confidi abbia concesso una garanzia "a prima richiesta", qualora, 2 mesi prima della scadenza del termine di cui al paragrafo F.2.13, il Confidi non abbia inviato la comunicazione di cui al paragrafo C.7.2 o la richiesta di attivazione della Controgaranzia (F.2) o la proposta di accordo transattivo (F.3) o la richiesta di prolungamento della durata della garanzia (F.5) o la richiesta di sospensione del termine (F.6), Commerfin invia, mediante PEC, una comunicazione al Confidi segnalandogli la suddetta scadenza.

G. CAUSE E PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA CONTROGARANZIA NELLA FASE DI ATTIVAZIONE

1. La Controgaranzia è inefficace nel caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con le informazioni fornite dai Confidi in fase di richiesta di ammissione alla controgaranzia o nel modulo di richiesta di prolungamento della durata della garanzia o nel modulo di richiesta di sospensione del termine per la presentazione della richiesta di attivazione.

2. Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nelle Disposizioni Operative, la Controgaranzia è inefficace:

- a) in caso di procedure concorsuali, se il soggetto finanziatore ha avviato le procedure di recupero di cui al paragrafo F.1.1.C, oltre 4 mesi dalla data di ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali (data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento, data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo, data di ammissione alle altre procedure concorsuali);
- b) se la richiesta di attivazione è inviata oltre il termine di cui al paragrafo F.2.7 ovvero oltre il termine del paragrafo F.2.13 solo nei casi in cui il Confidi abbia concesso una garanzia “a prima richiesta”;
- c) in caso di proposte di accordi transattivi:
 - i. se la richiesta di attivazione del Fondo è inviata a Commerfin oltre 6 mesi dalla data di perfezionamento dell'accordo transattivo di cui al paragrafo F.3 (valuta di pagamento a saldo dell'importo proposto) o dalla data del mancato perfezionamento dell'accordo transattivo (data di invio della lettera di decadenza dell'accordo);
 - ii. qualora la proposta di accordo transattivo di cui al paragrafo F.3 non sia stata preventivamente sottoposta a Commerfin e preventivamente esaminata e deliberata dal Consiglio di amministrazione, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della garanzia che, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non sono state rispettate le condizioni dichiarate nella originaria proposta, come approvata dal Consiglio di amministrazione;
 - iii. nel caso in cui la proposta di accordo transattivo venga accolta e perfezionata dal Confidi o dal soggetto finanziatore nonostante l'espreso rigetto del Consiglio di amministrazione;
- d) nel caso di invio a Commerfin della documentazione di cui al paragrafo F.2.2 e F.2.3. oltre 3 mesi dalla ricezione della richiesta mediante PEC;
- e) qualora i Confidi ovvero i Soggetti Finanziatori non usino la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo;
- f) nel caso siano accertate gravi irregolarità che abbiano comportato o concorso a determinare o ad aggravare la perdita a carico del Fondo, attribuibili al Confidi ovvero al soggetto finanziatore;
- g) qualora l'evento di rischio di cui al paragrafo C.7 si sia verificato nei 12 mesi successivi alla data di erogazione e/o perfezionamento del primo 25% dell'operazione ovvero, per le operazioni di durata non superiore a 36 mesi, nei 6 mesi successivi alla data di erogazione e/o perfezionamento del primo 25% dell'operazione;

h) in caso di mancato perfezionamento dell'accordo di prolungamento della durata dell'operazione, qualora la richiesta di attivazione del Fondo sia inviata a Commerfin oltre il termine di cui al paragrafo F.5.11.

3. Rilevata la circostanza che dà luogo alla inefficacia della Controgaranzia, Commerfin comunica ai confidi, mediante PEC, l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

4. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono presentare a Commerfin, mediante PEC, scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Commerfin esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

5. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Consiglio di amministrazione delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Commerfin comunica, mediante PEC, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

PARTE III

COMMISSIONI A CARICO DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

Il sistema commissionale assume come parametri di riferimento:

- la dimensione d'impresa (Micro, Piccola, Media e Start-up),
- la fascia d'importo della controgaranzia iniziale (maggiore o inferiore ad €50.000).

Vengono previste commissioni differenziate per operazioni di *start-up* ed operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo.

RIEPILOGO COMMISSIONI A CARICO DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

	Commissioni a favore di Commerfin		Diritti di segreteria
	Importo fino a €50.000 di controgarantito	Importo da €50.001 a €500.000 di controgarantito	
<i>Medie imprese e Consorzi</i>	1,25%	1,50%	0,10%
<i>Piccole imprese</i>	1,00%	1,25%	0,10%
<i>Microimprese</i>	0,50%	0,75%	0,10%
<i>Consolidamento su stessa banca o gruppo</i>	2,00%	3,00%	0,10%
<i>Start-up</i>	1,50%	2,50%	0,10%

PARTE IV

CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI

Si esplicitano i criteri adottati, in via generale, da Commerfin per la presentazione delle proposte di delibera al *Consiglio o all'Amministratore Delegato*.

Nel caso di operazioni di consolidamento, l'ammissibilità all'intervento del *Fondo* è determinata, oltre che sulla base del modello di valutazione, anche sulla base delle seguenti informazioni:

- nel caso di operazioni di consolidamento delle passività a breve termine:
 - a) in relazione ai finanziamenti a breve concessi dalla stessa banca che concede il finanziamento per il consolidamento, indicazione dei singoli finanziamenti a breve da estinguere attraverso l'operazione di consolidamento, con specificazione, per ciascuno di essi, del tasso di interesse praticato e delle eventuali garanzie acquisite (comprese quelle consortili);
 - b) tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento.

A. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE PROPRIETARIE DELL'IMMOBILE)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa evidenziando in particolare:

- A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- B) l'indipendenza finanziaria;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.**

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI	≥ 1
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	$\geq 10\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (EDILIZIA: ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 5\%$
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	$\geq 0,15$

Sulla base dei **valori di riferimento** indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 1	3
$0,75 < "A" < 1$	2
$0 < "A" \leq 0,75$	1
"A" ≤ 0	0
"B" $\geq 10\%$	3
$6\% < "B" < 10\%$	2
$0 < "B" \leq 6\%$	1
"B" ≤ 0	0
"C" $\leq 5\%$	3
$5\% < "C" \leq 10\%$	2
$10\% < "C" \leq 15\%$	1
"C" $> 15\%$	0*
"D" $\geq 0,15$	3
$0,15 > "D" \geq 0,10$	2
$0,10 > "D" \geq 0,05$	1
"D" $< 0,05$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" PARI A 7 O 8
C	"X" < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

anno 1	anno 2	Valutazione
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA "1" (proposta positiva al <i>Consiglio</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA "2" da valutare caso per caso sulla base: A) della situazione di bilancio aggiornata a data recente; B) del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative; C) dell'eventuale progetto di investimento; D) del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; E) delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; F) del portafoglio ordini; G) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; H) di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; I) di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; J) del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA "3" (proposta negativa al <i>Consiglio</i>)
qualsiasi livello	Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO < 5% riferito all'ultimo bilancio approvato	

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e Fascia 2 che, in termini di importo massimo garantito, risultano esposte verso il *Fondo* per importi superiori a 500.000,00 di Euro sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) per la quota di importo massimo garantito complessivo che, per impresa, eccede il limite 500.000,00 euro.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il **25%** del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

- a) l'intervento del *Fondo* deve essere stato richiesto esclusivamente su *finanziamenti a medio – lungo termine*;
- b) nel caso di *finanziamenti a medio – lungo termine* deve essere prevista una partecipazione al capitale dell'impresa – da effettuarsi da parte di banche e intermediari finanziari entro la data di erogazione degli stessi *finanziamenti a medio lungo termine* – tale che alternativamente o congiuntamente:
 - i) l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;
 - ii) l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7.

Per la valutazione da parte del *Consiglio* delle richieste inviate a Commerfin, i *Confidi* dovranno inviare – mediante posta elettronica – la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata;
- per le società di capitale, ultimi due bilanci chiusi e depositati (corredati di ricevuta di deposito)³ e bilancio di periodo;
- per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, ultimi due quadri RF/RS e IQ/IP del modello Unico (corredati di ricevuta di invio telematico)⁴ e bilancio di periodo;
- allegato 7 o 7bis per le nuove imprese non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati o dichiarazioni fiscali presentate.

A1. Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili per operazioni a breve e medio lungo termine;

³ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

⁴ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

-
- sono ammissibili sia per operazioni a fronte di investimenti (materiali e/o immateriali) che operazioni per esigenze di liquidità (acquisto scorte, pagamento fornitori, scoperto di c/c, anticipo fatture,);
 - rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
 - non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di investimento. Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare a Commerfin idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. **Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000,00 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico previsionale nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000,00 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.**

B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: COMMERCIO, SERVIZI ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE LOCATARIE DELL'IMMOBILE), AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI (cod. Istat 60.25)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

- A) l'indice di liquidità (current ratio);
- B) l'indice di rotazione dell'attivo circolante;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.**

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	$\geq 0,80$
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO	$\leq 60\%$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (EDILIZIA: ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\leq 5\%$
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	$\geq 0,15$

Sulla base dei **valori di riferimento** indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\geq 0,80$	3
$0,50 < \text{"A"} < 0,80$	2
$0 < \text{"A"} \leq 0,50$	1
"A" ≤ 0	0
"B" $\leq 60\%$	3
$60\% < \text{"B"} < 80\%$	2
$80\% \leq \text{"B"} < 120\%$	1
"B" $\geq 120\%$	0
"C" $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{"C"} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{"C"} \leq 15\%$	1
"C" $> 15\%$	0*
"D" $\geq 0,15$	3
$0,15 > \text{"D"} \geq 0,10$	2
$0,10 > \text{"D"} \geq 0,05$	1
"D" $< 0,05$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” PARI A 7 O 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

<i>anno 1</i>	<i>anno 2</i>	<i>Valutazione</i>
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA “1” (proposta positiva al <i>Consiglio</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA “2” da valutare caso per caso sulla base: K) della situazione di bilancio aggiornata a data recente; L) del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all’allegato 7 delle presenti disposizioni operative; M) dell’eventuale progetto di investimento; N) del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell’impresa; O) delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa; P) del portafoglio ordini; Q) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento; R) di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; S) di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa; T) del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA “3” (proposta negativa al <i>Consiglio</i>)
qualsiasi livello	Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO < 5% riferito all’ultimo bilancio approvato	

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e Fascia 2 che, in termini di importo massimo garantito, risultano esposte verso il *Fondo* per importi superiori a 500.000,00 di Euro sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) per la quota di importo massimo garantito complessivo che, per impresa, eccede il limite 500.000,00 euro.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il **25%** del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le imprese appartenenti alla Fascia 3 sono inserite nella Fascia 2 sotto le seguenti condizioni:

- a) l'intervento del *Fondo* deve essere stato richiesto esclusivamente su *finanziamenti a medio – lungo termine*;
- b) nel caso di *finanziamenti a medio – lungo termine* deve essere prevista una partecipazione al capitale dell'impresa - da effettuarsi da parte di banche e intermediari finanziari entro la data di erogazione degli stessi *finanziamenti a medio lungo termine* - tale che alternativamente o congiuntamente:
 - i) l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri / totale del passivo pari almeno al 20%;
 - ii) l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri / totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 7;

Per la valutazione da parte del *Consiglio* delle richieste inviate a Commerfin, i *Confidi* dovranno inviare – mediante posta elettronica – la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata;
- per le società di capitale, ultimi due bilanci chiusi e depositati (corredati di ricevuta di deposito)⁵ e bilancio di periodo;
- per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, ultimi due quadri RF/RS e IQ/IP del modello Unico (corredati di ricevuta di invio telematico)⁶ e bilancio di periodo;
- allegato 7 o 7bis per le nuove imprese non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati o dichiarazioni fiscali presentate.

B1. Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono ammissibili per operazioni a breve e medio lungo termine;

⁵ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

⁶ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

-
- sono ammissibili sia per operazioni a fronte di investimenti (materiali e/o immateriali) che operazioni per esigenze di liquidità (acquisto scorte, pagamento fornitori, scoperto di c/c, anticipo fatture,);
 - rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
 - non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.
Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare a Commerfin idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. **Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000,00 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000,00 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.**

C.BIS. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI

Nel caso di *finanziamenti a medio-lungo termine* o di *Altre operazioni* di importo base non superiore a 20.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono effettuare valutazioni di preaffidabilità a condizione che **l'impresa presenti un utile d'esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non sia superiore al 10% del fatturato.**

L'importo base viene incrementato, fino ad un massimo di **100.000** Euro, secondo i seguenti elementi:

- a) anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di **20.000,00** Euro);
- b) numero **addetti** dell'impresa – **Per addetto, secondo la definizione ISTAT, si intende la persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Tale definizione comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa ed una quota degli utili dell'impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti - (+ 25% dell'importo base per ogni addetto, con un limite di **20.000,00** Euro);**
- c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+20% del valore dei beni con un limite di **30.000,00** Euro);
- d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di **20.000,00** Euro;
- e) crescita del fatturato almeno del 5% **nell'ultimo esercizio**, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 10% **nell'ultimo esercizio**, così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell'importo base);

-
- f) immobile aziendale:
- di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base);
 - **acquisito con contratto di locazione finanziaria (+100% dell'importo base)**
 - con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+75% dell'importo base).

L'importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f), è incrementato del 40%, fino ad un massimo di **100.000,00** Euro, nel caso di richieste inviate da *Confidi* autorizzati, ai sensi del punto 5.5 della Parte II delle presenti disposizioni operative, a certificare che i soggetti beneficiari finali risultano economicamente e finanziariamente sani.

In tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione di pagina 7 o 8 o 9 o 10 dell'allegato 2 delle presenti disposizioni operative, una dichiarazione attestante:

- che il finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
- **che l'impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l'eventuale perdita registrata nell'ultimo bilancio approvato (o nell'ultima dichiarazione fiscale) non è superiore al 10% del fatturato;**
- la eventuale sussistenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f).

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Consiglio* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto al punto 10.4. della Parte II delle presenti disposizioni operative.

Per la valutazione da parte del *Consiglio* delle richieste inviate a Commerfin, i *Confidi* dovranno inviare – mediante posta elettronica:

- documentazione obbligatoria
 - visura camerale aggiornata;
 - per le società di capitale, ultimi due bilanci chiusi e depositati (corredati di ricevuta di deposito)⁷ e bilancio di periodo;
 - per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, ultimi due quadri RF/RS e IQ/IP del modello Unico (corredati di ricevuta di invio telematico)⁸ e bilancio di periodo;

⁷ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

-
- per le società di persone e le ditte individuali in contabilità semplificata, ultimi due quadri RG del modello Unico (corredati di ricevuta di invio telematico)⁹ e bilancio di periodo;
 - documentazione aggiuntiva da inviare solo se utilizzata nel calcolo dei parametri della valutazione C.Bis:
 - contratto di locazione o certificato di proprietà dell'immobile;
 - uniemens per evidenza numero dipendenti;
 - eventuali fatture/preventivi di spesa per investimenti.

⁸ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

⁹ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

C.TER. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL *FONDO* DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI IMPORTO RIDOTTO CONCESSE A NUOVE IMPRESE E NON ASSISTITE DA ALTRE GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE CONCESSE DAI CONFIDI.

Ai fini dell'ammissione all'intervento del *Fondo*, i soggetti richiedenti possono effettuare valutazioni di preaffidabilità delle nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) nel caso di finanziamenti di importo non superiore a 10.000,00 Euro (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal *Fondo* e non ancora rimborsati) non assistiti da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai *Confidi* e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), a condizione che:

- il finanziamento abbia una durata superiore a 18 mesi e non superiore a 3 anni;
- il finanziamento abbia un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi;
- il finanziamento sia concesso a fronte di *Investimenti*.

Alle richieste relative ai suddetti finanziamenti è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella delibera del *Consiglio*.

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dal *Consiglio* all'intervento del *Fondo*, salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto al punto 10.4. della Parte II delle presenti disposizioni operative.

Sui finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra, in caso di insolvenza, verranno liquidate le perdite fino ad un importo massimo complessivo di 150.000,00 Euro per soggetto richiedente.

I finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra possono impegnare il *Fondo* fino ad un importo garantito massimo complessivo di 1.000.000,00 di Euro.

Per la valutazione da parte del *Consiglio* delle richieste inviate a Commerfin, i *Confidi* dovranno inviare – mediante posta elettronica – la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata;
- eventuali documenti fiscali a disposizione (a seconda della data di costituzione ed inizio attività della società);
- fatture/preventivi circa l'investimento oggetto della richiesta.

F. MODELLO DI VALUTAZIONE PER IMPRESE SOTTOPOSTE AL REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

A) **I giorni di rotazione del magazzino per le imprese che presentano la voce rimanenze, oppure**

Margine operativo netto su Fatturato per le imprese che non presentano la voce rimanenze e per le imprese operanti nel settore autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 60.25);

B) l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

C) l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (*);

A) indice di redditività.

(* L’importo relativo agli oneri finanziari (come differenza tra oneri finanziari e proventi finanziari) deve risultare da documenti contabili dell’impresa.

F1. Imprese che presentano la voce rimanenze

INDICE	VALORE “DI RIFERIMENTO”
A) $\{[(\text{RIMANENZE FINALI} + \text{RIMANENZE INIZIALI}) / 2] / \text{VENDITE O FATTURATO}\} * 365$	≤ 180 GIORNI
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	$\geq 0,15$
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	$\leq 5\%$
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	$\geq 6\%$

Sulla base dei valori **di riferimento** indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
“A” ≤ 180 gg	3
$180 \text{ gg} < \text{“A”} \leq 270 \text{ gg}$	2
$270 \text{ gg} < \text{“A”} \leq 365 \text{ gg}$	1
“A” > 365 gg	0*
“B” $\geq 0,15$	3
$0,15 > \text{“B”} \geq 0,10$	2
$0,10 > \text{“B”} \geq 0,05$	1
“B” $< 0,05$	0
“C” $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{“C”} \leq 10\%$	2
$10\% < \text{“C”} \leq 15\%$	1
“C” $> 15\%$	0*
“D” $\geq 6\%$	3
$6\% > \text{“D”} \geq 4\%$	2
$4\% > \text{“D”} \geq 2\%$	1
“D” $< 2\%$	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

F2. Imprese che non presentano la voce rimanenze e imprese operanti nel settore autotrasporto merci per conto terzi (cod. Istat 60.25)

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MARGINE OPERATIVO NETTO / FATTURATO	≥ 0,10
B) MARGINE OPERATIVO LORDO / FATTURATO	≥ 0,15
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	≤ 5%
D) UTILE DI ESERCIZIO / FATTURATO	≥ 6%

Sulla base dei valori **di riferimento** indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
“A” ≥ 0,10	3
0,10 > “A” ≥ 0,07	2
0,07 > “A” ≥ 0,03	1
“A” < 0,03	0
“B” ≥ 0,15	3
0,15 > “B” ≥ 0,10	2
0,10 > “B” ≥ 0,05	1
“B” < 0,05	0
“C” ≤ 5%	3
5% < “C” ≤ 10%	2
10% < “C” ≤ 15%	1
“C” > 15%	0*
“D” ≥ 6%	3
6% > “D” ≥ 4%	2
4% > “D” ≥ 2%	1
“D” < 2%	0

* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” PARI A 7 O 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dall’impresa.

Per le richieste di intervento del *Fondo* inviate a Commerfin nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i soggetti richiedenti devono indicare nel modulo di richiesta il fatturato e la situazione patrimoniale dell'impresa rilevati al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

<i>anno 1</i>	<i>anno 2</i>	<i>Valutazione</i>
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA "1"</u> (proposta positiva al <i>Consiglio</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<u>FASCIA "2"</u> da valutare caso per caso sulla base: U) informazioni riportate nel modello di valutazione di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative; V) dell'eventuale progetto di investimento; W) del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa; X) delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa; Y) del portafoglio ordini; Z) di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento; AA) di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite; BB) di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa.
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA "3" (proposta negativa al <i>Consiglio</i>)

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e Fascia 2 che, in termini di importo massimo garantito, risultano esposte verso il *Fondo* per importi superiori a 500.000,00 di Euro sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) per la quota di importo massimo garantito complessivo che, per impresa, eccede il limite 500.000,00 euro.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Consiglio*) in caso di richieste di intervento del *Fondo* su finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal *Fondo*, superi il **25%** del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Per la valutazione da parte del *Consiglio* delle richieste inviate a Commerfin, i *Confidi* dovranno inviare – mediante posta elettronica – la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata;

-
- ultimi due quadri RG del modello Unico (corredati di ricevuta di invio telematico)¹⁰ e bilancio di periodo;
 - allegato 7 o 7bis per le nuove imprese non utilmente valutabili sulla base delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate.

F3. Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa:

- sono ammissibili per operazioni a breve e medio lungo termine;
- sono ammissibili sia per operazioni a fronte di investimenti (materiali e/o immateriali) che operazioni per esigenze di liquidità (acquisto scorte, pagamento fornitori, scoperto di c/c, anticipo fatture,);
- rientrano tutte nella modalità “caso per caso”.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il **business plan**, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni operative. **Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000,00 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000,00 euro), compilato secondo lo schema di cui all'allegato 7bis delle presenti disposizioni operative.**

¹⁰ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

G. MODELLO DI VALUTAZIONE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PMI DEL SETTORE COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI.

Per quanto concerne i criteri valutativi per le operazioni c.d. “G” (finanziamento di importo fino ad EURO 30.000,00 e controgaranzia concedibile in misura non superiore al 90% dell’ammontare garantito dal soggetto richiedente), la cui competenza deliberativa è stata attribuita all’Amministratore Delegato, consistono:

- a. in un’analisi di tipo quantitativa desunta dalle dichiarazioni fiscali degli ultimi due esercizi.

In particolare, i *Confidi* dovranno inviare – mediante posta elettronica:

- visura camerale aggiornata;
- per le società di capitale, ultimi due bilanci chiusi e depositati (corredati di ricevuta di deposito)¹¹ e bilancino provvisorio;
- per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, ultimi due quadri RF/RS e IQ/IP del modello Unico (corredati di ricevuta di invio telematico)¹² e bilancino di periodo;
- per le società di persone e le ditte individuali in contabilità semplificata, ultimi due quadri RG del modello Unico (corredati di ricevuta di invio telematico)¹³ e bilancino di periodo;
- eventuali fatture/preventivi di spesa se l’operazione è a fronte di investimenti.

- b. in un set di informazioni qualitative (di cui appresso) per avere riferimenti più mirati sulla capacità di mercato delle micro/piccole imprese richiedenti.

Il set qualitativo è formato da 7 domande di cui due già comprese nella procedura telematica ed altre che integrano le basi conoscitive della micro/piccola impresa.

Tali informazioni sono le seguenti:

- Quali sono la rischiosità e le prospettive del settore nel prossimo biennio?
[crescita, crisi, rallentamento, stabilità]
- Quanti sono gli anni di esperienza dell’imprenditore/management nel settore?
[0-3, 4-8, maggiore di 8]
- Nel caso di riduzione del fatturato pari o superiore al 10% motivare

¹¹ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

¹² Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

¹³ Delibera Consiglio di Amministrazione del 28/11/2014 per aumentare il grado di affidabilità e correttezza della documentazione presentata.

- Nel caso di perdite d'esercizio nell'ultima dichiarazione fiscale/bilancio chiuso e depositato motivare la causa e la modalità di ripianamento

- Numerosità e ammontare medio di prestiti accessi presso intermediari bancari nell'ultimo triennio?

- Si è incorsi negli ultimi anni in eventi pregiudizievoli del tipo:

	Si/No
Ritardi di pagamenti	
Insoluti/incagli/ristrutturazioni del credito/sofferenze	
Mancata estinzione di mutui	
Protesti	

- Quali sono i fattori critici di successo dell'impresa?

Localizzazione geografica	
Politica dei prezzi	
Assistenza alla clientela	
Promozione e pubblicità	

Verificata la conformità alla normativa vigente, i finanziamenti vengono ammessi dall'Amministratore Delegato all'intervento del *Fondo* nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis", salvo poi verificare, in caso di insolvenza, la rispondenza dei dati dell'impresa e del finanziamento con quanto dichiarato dal soggetto richiedente sul modulo di richiesta come previsto al punto 10.4. della Parte II delle presenti Disposizioni Operative.

Sui finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui sopra, in caso di insolvenza, verranno liquidate le perdite fino ad un importo massimo complessivo di 150.000,00 Euro (comprensivo anche delle eventuali perdite sui finanziamenti ammessi all'intervento del *Fondo* con la procedura di cui alla C.BIS e C.TER) per soggetto richiedente.

Sono escluse dal processo di valutazione G le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) che trovano specifica regolamentazione nelle presenti Disposizioni Operative ai punti A1, B1 e F3.

PARTE V

METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

I valori dell'ESL per il *Fondo* sono stati calcolati tenendo conto dei costi della garanzia, diversi per area d'intervento e dimensione del soggetto beneficiario finale.

L'ESL é calcolato equiparando a un contributo in conto interessi la differenza tra il costo medio di mercato delle garanzie con caratteristiche simili concesse su finanziamenti a *PMI* economicamente e finanziariamente sane e il costo della garanzia del *Fondo* per i soggetti richiedenti.

E' stato stimato un costo medio di mercato della garanzia pari all'1% annuo.

L'importo dell'ESL è calcolato secondo la formula: $ESL = z F - G$ quale differenza tra il costo medio di mercato della garanzia "F", moltiplicato per la percentuale garantita dal *Fondo* "z", e il costo della garanzia del *Fondo* "G".

Il costo di mercato della garanzia "F" é dato dalla sommatoria dei valori attuali della commissione annuale sul residuo capitale in essere al 31 dicembre di ogni anno.

Il costo della garanzia del *Fondo* "G" é dato dalla commissione "una tantum" sull'importo garantito.

$$F = \sum_{t=0}^n y_f D_t (1+i)^{-t} \quad ; \quad G = x(zK)$$

garanzia a costo di mercato garanzia del *Fondo*

dove :

K = ammontare del finanziamento erogato

n = numero anni di durata del finanziamento

t = variabile tempo

D_t = debito residuo al tempo t

i = tasso di attualizzazione

y_f = tasso di commissione annua per la garanzia a costo di mercato

x = tasso di commissione "una tantum" per la garanzia del *Fondo*

z = percentuale garantita dal *Fondo*.

In termini percentuali l'ESL è rapportato all'investimento "I": $\frac{ESL}{I} 100$

A titolo esemplificativo, il calcolo dell'ESL, per il *Fondo*, é effettuato su finanziamenti, rimborsati secondo un piano di ammortamento "italiano" per quote di capitale costanti, secondo le seguenti formule (si ipotizza una copertura finanziaria dell'investimento pari al 100% per cui si ha $K = I$):

$$F = \sum_{t=0}^n y_f K(1 - t/n)(1+i)^{-t} \quad ; \quad G = x(zK)$$

$$ESL = z \left[\sum_{t=0}^n y_f K(1 - t/n)(1+i)^{-t} \right] - x(zK)$$

in percentuale: $\frac{ESL}{I} 100$

*Per Commerfin Scpa
L'Amministratore delegato
Giuseppe Andrea Tateo*

Giuseppe Andrea Tateo
COMMERFIN S.c.p.a.

Via Nazionale, 60 - 00184 Roma

Cod. Fisc. 07574770587

Part. IVA 01812601001

Roma, 19 settembre 2018